

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10661 Anno 2020

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 05/06/2020

### **ORDINANZA**

sul ricorso 6025-2018 proposto da:

CORSI MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FILIPPO LONGO, rappresentata e difesa dall'avvocato ABRAMO DI SALVATORE giusta procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -**



### **contro**

DI SALVATORE PIETRO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO CARDAMONE giusta procura in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1610/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Di Salvatore Pietro proponeva opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti dall'ex coniuge, Corsi Maria Pia, che aveva agito esecutivamente per la riscossione di un credito accertato all'esito del giudizio di primo grado di scioglimento della comunione.

Assumeva che la sentenza non avesse natura provvisoriamente esecutiva e che quindi non poteva fondare la procedura esecutiva.

All'esito del giudizio di opposizione il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 585/2016 accoglieva le doglianze dell'opponente, rilevando la natura dichiarativa della pronuncia di divisione che si estendeva anche ai capi *stricto sensu* condannatori, che presupponevano il passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva della divisione.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Di Salvatore il quale lamentava l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda di responsabilità processuale aggravata proposta coevamente all'opposizione.

A sua volta proponeva appello incidentale la Corsi che contestava la correttezza della pronuncia di accoglimento dell'opposizione.

La Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1610 dell'11 settembre 2017 ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli.

In tal senso rilevava che l'appello principale era tardivo, in quanto, essendo il giudizio iniziato in primo grado già nel 2015, applicandosi quindi la novella dell'art. 327 c.p.c., attesa la pubblicazione della sentenza gravata avvenuta in data

27/4/2016, l'appello era stato notificato solo in data 29/11/2016, e quindi ben oltre il termine semestrale, non potendosi invocare nella fattispecie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia di opposizione all'esecuzione.

La pronuncia di inammissibilità dell'appello principale si estendeva ex art. 334 co. 2 c.p.c. anche all'appello incidentale, che era stato a sua volta proposto tardivamente.

Avverso tale sentenza propone ricorso Corsi Maria Pia sulla base di due motivi.

Di Salvatore Pietro resiste con controricorso.

Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. R.G. 26086/2017 tra le medesime parti, atteso che la presente vicenda verte unicamente su di un'opposizione esecutiva, ed in particolare, come si dirà oltre, sulla questione della tempestività dell'appello proposto, essendo la diversa causa con la quale si chiede la riunione relativa alla sentenza di divisione giudiziale intervenuta tra le parti.

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 742/1969 e dell'art. 92 del RD n. 12/1941.

Si rileva che la declaratoria di tardività dell'appello principale non ha tenuto conto del fatto che l'appello stesso aveva ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente anche di accertamento della responsabilità dell'opposta ex art. 96 c.p.c., che costituisce una domanda autonoma, e che pertanto è sottratta alla regola dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini.

Ne consegue che, ove fosse stata rilevata correttamente la tempestività dell'appello principale non si sarebbe potuta trarre

l'erronea conseguenza della perdita di efficacia dell'appello incidentale a mente del secondo comma dell'art. 334 c.p.c.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in quanto la mancata comprensione del reale tenore dell'atto di appello principale, volto unicamente a far valere la mancata pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c., è frutto di una serie di errori nella lettura della decisione di prime cure, essendosi qualificato il Di Salvatore come soccombente, laddove all'esito del giudizio di prime cure era risultato vittorioso sull'opposizione.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Quanto alla seconda doglianza, che la stessa ricorrente è consapevole essere inidonea di per se sola a legittimare l'impugnazione della sentenza, trattandosi evidentemente di una mera distrazione del giudice di appello, deve rilevarsi che, ancorchè nella sola prospettiva della mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda ex art. 96 c.p.c., il Di Salvatore era in ogni caso da ritenersi soccombente, sebbene non su di una domanda riconvenzionale, ma su un diverso capo della domanda principale.

Del pari irrilevante risulta poi l'erronea indicazione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado, indicata dai giudici di appello in quella del 27/4/2016, a fronte dell'effettiva pubblicazione avvenuta in data 4/5/2016, posto che, anche a voler considerare la seconda data, l'appello, una volta esclusa la sospensione feriale dei termini, risulterebbe tardivamente proposto.

Compiuta tale precisazione, si rileva l'infondatezza del ricorso avendo i giudici di appello deciso in conformità della giurisprudenza di questa Corte.

Ed, invero, una volta escluso che nella fattispecie ricorrano le restrittive condizioni in base alle quali la più recente giurisprudenza di questa Corte ha reputato ammissibile la separata proposizione della domanda ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25682/2017; Cass. n. 19179/2018, che presuppongono che il danneggiato allegghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante), attesa la cumulativa proposizione della domanda de qua con quella oppositiva, ai fini della soluzione della questione che il ricorso pone, deve darsi tuttora prevalenza al carattere accessorio della domanda ex art. 96 c.p.c.

In tal senso Cass. n. 4653/2015, ha affermato che, in tema di opposizione all'esecuzione, la domanda non è soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, anche se è stata presentata una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; e ciò perché l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa (opposizione esecutiva), lo è anche per la domanda accessoria perché *accessorium sequitur principale*.

In motivazione, pur ricordandosi che il presupposto per l'applicazione della sospensione dei termini feriali, anche alla causa di opposizione all'esecuzione, è dato dal cumulo, nel medesimo giudizio, di altra autonoma e distinta controversia, legata alla prima da ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva (fra la varie Cass. 3.4.2013 n. 8113; Cass.



29.9.2007 n. 20594), si è però ribadito che l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa (opposizione esecutiva), lo è anche per la domanda accessoria (Cass. 28.9.2009, n. 20745), atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali (Cass. 25.3. 2003, n. 4375; v. anche Cass. 18.11.2013 n. 25856), come nel caso di domanda di risarcimento del danno cumulata a quella oppositiva.

Tale regola opera quindi anche per la proposizione di una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., e ciò alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 17202/2004, per l'ipotesi di cumulo della domanda ex art. 96 c.p.c. a quella di dichiarazione o revoca del fallimento; Cass. n. 10230/2010).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

#### **PQM**

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida

in complessivi € 1.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2019

